



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Vigente al: 27-11-2021).



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Art. 4 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

- 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza** nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario** di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 **sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo** successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Art. 4 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

- **La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione** e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
- La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Art. 4 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid- 19, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Art. 4 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

- 3. Gli Ordini** degli esercenti le professioni sanitarie, **per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali**, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, **avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2**, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.



Art. 4 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

3. **Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2**, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, **l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni** dalla ricezione della richiesta, **la documentazione** comprovante
- **l'effettuazione della vaccinazione**
 - **oppure l'attestazione relativa all'omissione**
 - **o al differimento della stessa ai sensi del comma 2,**
 - **ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito,**
 - **o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.**
- In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Art. 4 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, **qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale**, anche con riguardo alla dose di richiamo, **ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.**
- **L'inosservanza degli obblighi di comunicazione** di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali **verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4** del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Art. 4 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

5. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Art. 4 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

- **La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Art. 4 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

- **Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**
- **Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione** disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Art. 4 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Art. 4 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

7. Per il periodo in cui **la vaccinazione** di cui al comma 1 è **omessa o differita**, il datore di lavoro **adibisce i soggetti** di cui al comma 2 a **mansioni anche diverse**, senza **decurtazione della retribuzione**, in modo da **evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2**.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri


Art. 4 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, **al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale**, i soggetti di cui al comma 2 **adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021**".



FNOmCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



Prot. n. 1495/2021

Roma, 30 novembre 2021

Al Direttore generale delle professioni
sanitarie e risorse umane del Ssn
Ministero della Salute
dott.ssa Rossana Ugenti

Oggetto: **adempimenti ex art. 1 del DL 26 novembre 2021, n. 172.**

Gentile dott.ssa Ugenti,

all'esito di un incontro tenutosi tra le Federazioni e gli Ordini nazionali soggetti agli adempimenti di cui all'art. 4 del DL 44/2021, come sostituito dall'art. 1 del DL 26 novembre 2021, n. 172, sono emersi alcuni dubbi interpretativi che abbiamo reputato opportuno sottoporre alla Sua attenzione, avendo ben chiara l'importanza di un'applicazione della norma omogenea sul territorio, così da garantire il più efficace conseguimento dei suoi scopi e scongiurare, per quanto possibile, il prevedibile contenzioso che ne seguirà.

In attesa delle circolari ministeriali cui la norma subordina alcuni suoi ambiti applicativi, sin da subito illustriamo, *summa capita*, i principali aspetti su cui, a nostro parere, è urgente ottenere un chiarimento.

Filippo Anelli – Presidente Nazionale FNOmCeO



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Promemoria Sospensioni

- Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
- La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Promemoria Sospensioni

1. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli Albi degli Ordini professionali territoriali, l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione, fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

I laureati che intendono iscriversi al relativo albo devono produrre all'atto dell'iscrizione il certificato di avvenuta vaccinazione.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Promemoria Sospensioni

2. La Federazione avvalendosi della Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma DGC), esegue la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID – 19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2 degli iscritti agli Albi.
 - invia a ciascun Ordine territoriale competente il file in CSV con i nominativi e i dati anagrafici dei sanitari non vaccinati, iscritti presso ciascun Ordine di competenza.
 - in ottemperanza alla normativa in materia di privacy trasmette agli Ordini la comunicazione di nomina di responsabile del trattamento dei dati personali.
 - Ciascun Ordine dovrà provvedere, per il tramite del proprio DPO, ad aggiornare la documentazione sulla privacy (Registro dei trattamenti e informativa privacy) nonché provvedere alla nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Promemoria Sospensioni

3. L'Omceo invia a ciascun sanitario presente in elenco e non vaccinato una comunicazione PEC con la quale si invita a produrre, nel termine di 5 giorni, **la documentazione comprovante:**
 - l'effettuazione della vaccinazione (certificato di vaccinazione);
 - ovvero l'omissione (esenzione) o il differimento della stessa **attestate dal medico di medicina generale**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti – Covid – 19 che dovranno essere acquisite agli atti degli Omceo;
 - ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della comunicazione **specificando che, in tale ipotesi, il sanitario dovrà altresì trasmettere entro 3 giorni dalla suddetta somministrazione la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale**, in mancanza della quale l'Ordine procederà comunque alla sospensione;
 - o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del medesimo
 - e la richiesta all'interessato di indicare, se dipendente, il datore di lavoro.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Promemoria Sospensioni

Il sanitario, se dipendente, dovrà fornire i dati del proprio datore di lavoro.

L'omissione di tale comunicazione costituisce grave violazione di normativa di legge in quanto obbligo per i sanitari che abbiano un rapporto di lavoro dipendente in essere oltre a illecito disciplinare.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Promemoria Sospensioni

4. Decorsi i termini dei 5 giorni, nel caso in cui il professionista non risponda o dalla documentazione venga accertato il mancato adempimento, **l'Ordine deve:**
 - adottare l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale con delibera e procedere alla immediata annotazione della sospensione sull'Albo;
 - dare comunicazione immediata alla FNOMCeO
 - dare comunicazione al datore di lavoro, qualora a conoscenza, della sospensione del sanitario.;
 - dare comunicazione alle Autorità e agli Enti di cui agli artt. 2 e 49 del DPR n.221/1950.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Promemoria Sospensioni

5. La sospensione ha efficacia fino alla data di comunicazione, effettuata dal sanitario, all'Ordine e al datore di lavoro per i sanitari dipendenti:

- del completamento del ciclo vaccinale primario;
- per i professionisti che hanno completato il ciclo primario, della somministrazione della dose di richiamo,

comunque non oltre il 15 giugno 2022.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Promemoria Sospensioni

6. L'Ordine quando riceve dal sanitario la comunicazione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, unitamente alla prova della comunicazione inviata al datore di lavoro, provvede
- ad adottare la delibera di cancellazione della sospensione, con decorrenza dal giorno di ricevimento della comunicazione medesima
 - Ad inviare la delibera di cancellazione al sanitario per conoscenza.

Nel caso in cui l'interessato ometta di dare prova della comunicazione inviata al datore di lavoro, la sospensione mantiene la propria efficacia sostanziale.

Promemoria Sospensioni – fase transitoria

- Le sospensioni già comminate ai sanitari con atti di accertamento delle ASL non perdono la loro efficacia.
- L'Ordine dal 27 novembre u.s. ha il potere/dovere di procedere alla cancellazione dell'annotazione della sospensione nel momento in cui riceve comunicazione, da parte degli iscritti, dell'adempimento all'obbligo vaccinale.
- L'Ordine anche nei confronti dei predetti sanitari adotta la delibera di cancellazione della sospensione
 - al completamento del ciclo vaccinale primario;
 - e per i professionisti che hanno completato il ciclo primario, a seguito della somministrazione della dose di richiamo